

## Statuto dell'associazione

### ART.1) COSTITUZIONE

E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile, l'associazione culturale con la denominazione di "ASSOCIAZIONE CULTURALE IZUMI"; Associazione per promuovere la conoscenza della cultura e della lingua giapponese è un'associazione aperta a tutti coloro che, indipendentemente dalle personali opinioni o posizioni politiche, ispirati da sentimenti amichevoli, vogliono conoscere o approfondire la conoscenza del Giappone.

### ART. 2) SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di Massa (MS), in piazza A. De Gasperi 15, int.14

### ART. 3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro. L'associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà del regime speciale previsto dalla Legge 398/91 nonché di quanto contenuto nell'articolo 25 della legge 133/99 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione si propone di promuovere lo studio e la conoscenza del Giappone in Italia, soprattutto la sua lingua e la sua cultura, in particolare:

organizzare corsi di cultura e di lingua giapponese per i suoi soci.

organizzare e/o sostenere attività e iniziative come conferenze, dibattiti, incontri, convegni, seminari, gruppi di studio, mostre, riviste, portale internet e manifestazioni che trattino aspetti della realtà del Giappone.

gestire una propria biblioteca specialistica disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

### ART.4) SOCI

I Soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori, b) Soci Ordinari, c) Soci Sostenitori, d) Soci Onorari;

L'associazione IZUMI è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali; il numero dei soci è illimitato. Se minori, per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere, di volta in volta, autorizzate da un genitore o da chi ha la responsabilità genitoriale.

Le categorie associative vengono così distinte:

soci fondatori: persone fisiche o giuridiche che fondano l'associazione esonerate dall'obbligo di quota annuale.

soci ordinari: persone fisiche o giuridiche le quali, interessate allo sviluppo delle relazioni culturali giapponesi e della conoscenza del Giappone in Italia, impegnano a dare il proprio contributo alle attività dell'Associazione, per tutta la permanenza del vincolo associative. I soci ordinari contribuiscono alle finalità dell'associazione versando una quota annuale stabilita dal consiglio direttivo. Il mancato versamento della quota annuale fa decadere il vincolo associativo e lo status di socio ordinario automaticamente;

soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che contribuiscano in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;

soci onorari: persone fisiche o giuridiche che, con la loro opera, si siano distinte in maniera particolareggiata in funzione delle finalità istituzionali. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quota annuale. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente e del Consiglio Direttivo, può eleggere a maggioranza assoluta, quali Soci Onorari, persone delle quali riconosca i meriti culturali eccezionali nella realizzazione degli scopi che l'Associazione si prefigge.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota associativa, è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale, senza presentazione di ulteriore domanda di adesione.

#### ART. 5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono rispettare lo Statuto e pagare le quote associative nella misura determinata dall'Associazione. La loro qualifica di membri dell'Associazione è incompatibile con atti non conformi o contrari allo spirito e alla lettera del presente Statuto. I responsabili di tali atti vengono richiamati e nei casi più gravi allontanati dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Consiglio Direttivo. Ogni socio che presta la propria collaborazione non retribuita alle attività, secondo le proprie attitudini e possibilità, ha diritto al rimborso delle spese autorizzate. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative annue ha diritto di partecipare, secondo le norme del presente Statuto, alle attività associative, usufruire di tutti i mezzi e vantaggi che l'Associazione mette a disposizione, far parte dei vari organi dell'Associazione. I soci cessano di appartenere all'associazione:

- a) per dimissioni volontarie contenute con lettera;
- b) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'associazione e l'approvazione del bilancio. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

#### ART.6) DURATA

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione a maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci.

#### ART.7) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente locale o pubblico
- elargizioni, donazioni e lasciti;
- sponsorizzazioni di sostenitori dell'associazione;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dallo stesso, che ne determina l'ammontare.

La quota di adesione per il corrente anno è 10,00 € . Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere né pretendere la quota in caso di recesso. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ART. 8) ANNO SOCIALE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il

bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

#### ART.9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria)

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Ai componenti dell'assemblea dei soci, ai membri del consiglio direttivo e al Presidente non spetta alcun compenso per l'esercizio e l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto sociale.

#### ART.10) DURATA DELLE CARICHE

Le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere conferite a tutti i soci che siano iscritti all'Associazione e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

#### ART.11) VALIDITA' E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. Non è ammissibile la delega per farsi rappresentare all'Assemblea dei Soci. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio direttivo;

approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile;

approva il regolamento interno.

Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione culturale sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci presenti che costituiscano almeno i due terzi di tutti i soci. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

#### ART.12) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo per i primi tre anni viene composto da tre soci fondatori. Successivamente sarà composto dai tre soci fondatori più un membro per ogni 15 iscritti eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I consiglieri sono rieleggibili. Il loro mandato dura tre anni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione IZUMI ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

il Presidente;

da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti, a livello esclusivamente esemplificativo e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, sono:

predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, incluse l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti; modificare gli articoli dello statuto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri;

determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento; eleggere i Collegi interni;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del consiglio;

#### ART.13) DIMISSIONI

In caso di dimissioni di un consigliere, viene sostituito fino alla scadenza del triennio dal primo dei membri non eletti.

#### Art.14) IL PRESIDENTE

Il presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è il legale rappresentante dell'Associazione culturale e ne detiene la firma sociale. Egli ha la responsabilità generale dell'attività sociale. Al Presidente compete tra l'altro di:

verificare la validità della costituzione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo che presiede;

sovrintendere alla realizzazione del programma di attività dell'associazione, assicurare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e garantire l'osservanza, il rispetto e l'attuazione del presente Statuto sociale;

rappresentare l'associazione, mantenere contatti e promuovere collaborazioni nei confronti di enti pubblici ed organizzazioni private, istituzioni a carattere cooperativo, realtà dell'associazionismo ed in genere con tutti quei soggetti portatori di interessi diffusi;

esercitare con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato;

adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo;

ogni altra funzione espressamente non riservata e/o non attribuita ad altri organi sociali dell'Associazione Culturale.

Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, delega le sue funzioni al Vicepresidente.

#### ART.15) INCARICHI ASSOCIATIVI

Gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle specie sostenute.

#### ART.16) BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI

L'Associazione annualmente redige il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo, con criteri di oculata prudenza e nel rispetto dei principi di efficienza e di trasparenza. L' esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31.12.2008.

#### ART.17) DIVIETO DI DISTRUBUZIONI UTILI, FONDI E RISERVE

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART.18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci, o tra i soci, sono gestite da un collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri con funzione di Presidente.

#### ART. 19) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il relativo compenso. Il patrimonio dell'associazione culturale sarà devoluto interamente, con vincolo di scopo, ad organismi od enti, pubblici e/o privati, che perseguono medesime finalità oppure dato in beneficenza per scopi affini a quelli di cui all'art. 3 del presente statuto.

#### ART.20) DISPOSIZIONI GENERALI

Sull'interpretazione del presente Statuto sociale decide l'Assemblea dei Soci mediante apposito atto scritto con validità permanente. Per quanto invece non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare a quelle in materia di Associazionismo contenute nel Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile. Il presente statuto viene firmato in duplice copia dal Presidente dell'Associazione.

#### ART.21) Modifica dello Statuto

Il presente Statuto puo` essere modificato dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.